

CIRCOLARE 9 marzo 2004, n. 2

Rilevazione dei dati riguardanti permessi, aspettative e distacchi sindacali - Aspettative e permessi per funzioni pubbliche per l'anno 2003

Gazzetta Ufficiale 05-04-2004, n. 80, Serie Generale

...omissis...

Art. 50, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Rilevazione dei dati riguardanti «Permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche» per l'anno 2003;

contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998);

contratto collettivo nazionale quadro del 25 novembre 1998 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998);

contratti collettivi nazionali quadro integrativi del 27 gennaio 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999);

contratto collettivo nazionale quadro del 9 agosto 2000 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000);

contratto collettivo nazionale quadro del 27 febbraio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001);

contratto collettivo nazionale quadro del 21 marzo 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001);

contratto collettivo quadro del 19 giugno 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2002);

contratto collettivo nazionale quadro del 18 dicembre 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2002);

decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999);

decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002);

decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114 (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001);

decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2001).

Premessa.

Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della normativa indicata in oggetto, ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni relative ai dipendenti che nell'anno 2003 hanno fruito di distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche.

I dati riepilogativi desunti dalle comunicazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, come da espressa previsione normativa, devono essere pubblicati - a cura del Dipartimento della funzione pubblica - in un apposito allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 7, e dell'art. 14, comma 1, del CCNQ del 7 agosto 1998, e successive modifiche ed integrazioni, il Dipartimento della funzione pubblica utilizzerà i suddetti dati per effettuare la verifica del rispetto dei contingenti, fissati contrattualmente per ogni confederazione ed organizzazione sindacale, relativamente ai distacchi, alle aspettative, ai permessi cumulati sotto forma di distacco nonché ai permessi per la partecipazione

alle riunioni degli organismi direttivi statutari.

Dalle risultanze della predetta azione di verifica, in armonia con quanto stabilito dall'art. 19, comma 8, del menzionato C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 e successive modifiche e integrazioni, discende, per i casi di superamento dei contingenti come sopra fissati, l'obbligo, per le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, di restituire alle amministrazioni di appartenenza dei relativi dirigenti sindacali il corrispettivo economico per i distacchi, i permessi cumulati sotto forma di distacco e le ore di permesso fruiti in misura superiore ai richiamati contingenti.

A tale proposito, non sfugge certamente alle amministrazioni in indirizzo l'importanza, la complessità e la delicatezza dei relativi adempimenti. Essi sono, infatti, preordinati all'esplicazione di «funzioni di poteri di natura accertativa» ai fini della cognizione di eventuali situazioni pregiudizievoli alle amministrazioni, in quanto comportanti danni alla finanza pubblica.

Da qui l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa dei dati, significando fin da ora che il mancato invio sarà considerato come il verificarsi di «una situazione di fatto con potenzialità lesiva ... da segnalare agli uffici del Procuratore presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente al fine di eventuali iniziative intese a coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che la potenzialità non si trasformi in evento lesivo per l'erario» (cfr. «Indirizzo di coordinamento prot. I C/16 del 28 febbraio 1998 del Procuratore generale presso la Corte dei conti»).

Disposizioni e modalità operative per l'anno 2003.

Per poter assolvere ai precisi dettati legislativi e contrattuali e per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento, si invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica entro e non oltre il 31 maggio 2004 le informazioni relative al personale dipendente che nell'anno 2003:

a) è stato collocato in distacco sindacale retribuito, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in distacco e del numero dei giorni utilizzati. I casi di collocamento in distacco sindacale del medesimo dipendente in periodi diversi dello stesso anno vanno segnalati in modo distinto e non cumulativo precisando, ogni volta, il relativo periodo temporale ed il numero dei giorni utilizzati.

È appena il caso di chiarire che la rilevazione dovrà riguardare:

i distacchi a tempo indeterminato, senza cioè indicazione preventiva della durata, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta;

i distacchi a tempo determinato, cosiddetti distacchi frazionati, in relazione alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura minima di tre mesi, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta.

b) ha fruito di permessi cumulati sotto forma di distacchi, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della

categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in permesso cumulato sotto forma di distacco e del numero dei giorni utilizzati. Il contingente dei permessi cumulati viene determinato dai relativi contratti collettivi nazionali.

Anche per tali permessi la rilevazione deve avvenire con le stesse modalita' sopra specificate per i distacchi (a tempo indeterminato o determinato, con o senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta);

c) e' stato collocato in aspettativa sindacale non retribuita, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in aspettativa e del numero complessivo dei giorni utilizzati. Anche per le aspettative sindacali non retribuite, previste dalla specifica vigente disciplina, la rilevazione deve avvenire con le stesse modalita' indicate in precedenza per i distacchi (a tempo indeterminato o determinato, con o senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta);

d) ha fruito di permessi sindacali retribuiti per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, della data in cui e' stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate (ad eccezione delle ore fruito per la partecipazione alle assemblee sindacali).

E' necessario, pertanto, segnalare ogni singola fruizione di permesso avvenuta nel corso dell'anno 2003; cio' anche nel caso in cui si siano verificate, nel corso dell'anno, piu' fruizioni da parte di uno stesso dirigente sindacale, il contingente relativo ai suddetti permessi viene determinato dai contratti collettivi nazionali quadro;

e) ha fruito di permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato, e, in particolare, per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero delle ore di permesso sindacale fruito (ad eccezione delle ore fruito per la partecipazione alle assemblee sindacali), del sindacato o - fatta eccezione per il personale dirigenziale incluso nelle autonome aree di contrattazione, nonche' per quello delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, della carriera diplomatica e prefettizia - della RSU richiedente. I suddetti permessi, orari e giornalieri, sono quelli il cui monte ore viene definito e ripartito, tra le organizzazioni sindacali aventi titolo e tra le RSU, da ogni singola amministrazione;

f) ha fruito di permessi sindacali non retribuiti, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero complessivo delle ore di permesso e del sindacato o della RSU richiedente;

g) e' stato collocato in aspettativa o permesso per funzioni pubbliche, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area

o della categoria di appartenenza, del numero complessivo dei giorni in aspettativa o di ore in permesso e del tipo delle predette funzioni pubbliche.

Rilevazione e trasmissione dei dati.

Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire i dati su supporto magnetico utilizzando il programma di inserimento «GEDAP 2004» predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Ciascuna amministrazione e' tenuta a individuare il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ad inserire generalita', recapito telefonico/fax e l'eventuale e-mail di tale responsabile attraverso lo stesso programma «GEDAP 2004».

Modalita' di acquisizione del programma di inserimento dati.

Il programma puo' essere scaricato dal sito web: <http://www.gedapfunzionepubblica.it> Sulla stessa pagina che consente lo scaricamento sono presenti le istruzioni per l'installazione del programma.

Modalita' di invio dei dati.

Tutti i file generati con il programma di inserimento GEDAP, contenenti i dati relativi all'anno 2003, devono essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica utilizzando esclusivamente l'apposito comando presente sul sito web dedicato a GEDAP.

Anche le comunicazioni concernenti i dati negativi devono essere inviate unicamente per via telematica seguendo le apposite istruzioni presenti sul medesimo sito web.

Si richiama l'attenzione delle amministrazioni che per esigenze di elaborazione e di gestione uniforme della banca dati e' da ritenersi esclusa ogni altra modalita' per la raccolta e la trasmissione delle informazioni.

Nello stesso sito web <http://www.gedapfunzionepubblica.it> sono riportate le istruzioni ai fini della registrazione di ciascuna amministrazione e della trasmissione per via telematica dei dati rilevati.

I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le Unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i rappresentanti del Governo nelle regioni a statuto speciale ed i Prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di portare la presente circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed associati con l'urgenza che il caso richiede e attivarsi per il rispetto del termine ultimo per l'invio delle informazioni.

Ferme restando le specifiche competenze e le connesse responsabilita' delle singole amministrazioni pubbliche, si segnala all'attenzione dei Prefetti della Repubblica la necessita' di svolgere una incisiva attivita' ed azione di coordinamento e di impulso, in modo che nell'ambito della provincia di competenza le amministrazioni pubbliche provvedano ad inviare i dati secondo le modalita' previste dalla vigente normativa e dalla presente circolare.